



IL SINDACO
MASSIMO PEBERIO

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

art.110 T.U.L.P.S. 18.06.1931, n.773

GIOCHI ALLE CARTE

Baccarat - Bassetta - Bazzica - Bestia - Biribizzo - Burago - Camuffo - Caratella - Chemin de fer - Cocco - Conchino - Concencina - Cuccu' - Domino - Escarté - Erbeta - Faraone - Flussata - Goffo - Goffetto - Lanzicheneco - Lausquenet - Maus - Mazzetto - Macao - Pariglia - Piattello - Pozzetto - Pitocchietto - Poker - Primiera - Punto - Quindici - Ramino - Ruletta - Sbarazzino - Sette e mezzo - Spilli - Stoppa - Tre carte - Trenta/Trentacinque/Trentaquaranta - Trentuno - Mercante in fiera - Trentasei - Turchinetto - Undici e mezzo - Ventuno - Zecchinetta.

GIOCHI AL BILIARDO

Bacchetta - Bazzica - Battifondo o Banco - Baccarat con birilli - Campanello - Carrettella o Lumaca - Giardinetto - Gioco del tre o del nove - Lumaca - Macao con birilli - Nove - Parigna - Pulla - Rosso e bianco - Rosso e nero - Biliardino Inglese, francese, russo, turco - Biliardo a trottola.

ALTRI GIOCHI

Morra - Passatella o Tocca - Dadi - Roulettes di qualsiasi specie - Sibillino - Testa o Croce - Carosello - Cavallini - Tombola (salvo i casi espressamente previsti dalla legge) - Riffa - Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici non conformi a quanto previsto dall'art. 110, commi 6, lettera a), b) e comma 7 lettera a), c) del T.U.L.P.S.-

Sono vietati tutti gli altri giochi d'azzardo eventualmente non compresi nella presente tabella.

Sono apparecchi idonei per il gioco lecito:

- 1) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e che hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
 - b) il costo della partita non supera 1 euro;
 - c) la durata minima della partita è di quattro secondi;
 - d) che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate

dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.

- e) tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
- 2) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete fissa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 - a) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 - b) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 - c) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - d) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - e) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - f) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi VLT.
- 3) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua capacità fisica, mentale o strategica che hanno le seguenti caratteristiche (art.110, comma 7, lettera "a" T.U.L.P.S.):
 - a) si attivano solo con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita ad 1.00 euro;
 - b) distribuiscono direttamente ed immediatamente, dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.
- 4) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi, che hanno le seguenti caratteristiche (art.110, comma 7, lettera "c" T.U.L.P.S.):
 - a) il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
 - b) la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore.

SI PRESCRIVE

- 1) E' vietato l'uso di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., ai minori degli anni 18;
- 2) E' vietato agli esercenti che abbiano in uso apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S., pagare di propria iniziativa, premi in denaro a fronte degli oggetti distribuiti dagli apparecchi di cui alla lettera "a" o dei punteggi raggiunti con gli apparecchi di cui alla lettera "c";
- 3) E' vietato l'utilizzo di telecomandi o altri sistemi idonei a concretizzare o agevolare l'impiego illecito degli apparecchi o congegni da divertimento o intrattenimento;
- 4) E' vietato dotare i singoli apparecchio congegni di meccanismi di conversione delle banconote in moneta metallica;
- 5) Su tutti gli apparecchi di cui sopra devono essere apposti i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti;
- 6) Tutti gli apparecchi devono essere rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 18.06.1931, n.773.-

SANZIONI

- a) per il gioco d'azzardo quelle stabilite dal Codice Penale e dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
 - b) per l'inosservanza della presente tabella quelle sancite dagli art. 9 e 17 bis e ter del T.U.L.P.S..
- La presente tabella deve essere esposta, in luogo ben visibile, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

La presente tabella sostituisce quella redatta in data 22.05.2007.-

La Spezia, li 06 settembre 2011.-

IL QUISTORE
(D'AMATO)